

Publicato il 09/08/2018

N. 00276/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Melchior, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia 3; -OMISSIS-non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del decreto del Ministero della Difesa del 24.12.2015 avente ad oggetto la sospensione **disciplinare** dall'impiego per due mesi del ricorrente, nonché dell'atto di data 16.07.2015 di contestazione di infrazione ed inchiesta formale **disciplinare**; nonché per l'accertamento del diritto all'illibatezza **disciplinare**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, militare in servizio presso-OMISSIS-, impugna il decreto con il quale il Ministero della Difesa irrogava nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1353, D. Lgs. n. 66 del 2010, la sanzione della sospensione **disciplinare** dall'impiego per mesi due, in quanto, in data 24 luglio 2013, mentre era intento a svolgere le mansioni di addetto al nucleo posta:

-- *“violava le consegne avute (disposizioni impartite al Nucleo Posta con provvedimento del 9 luglio 2013 a firma dell'Aiutante Maggiore) ritirando, senza delega né autorizzazione, una raccomandata diretta a un Graduato, contenente la convocazione di quest'ultimo come vincitore di concorso per l'immissione in ruolo nella Polizia di Stato;*

-- *si appropriava di un plico pervenuto con la citata raccomandata, di cui aveva il possesso per ragione del suo ufficio, che non consegnava né in quella data né in seguito al Graduato destinatario, che in tal modo incorreva nella decadenza dei termini previsti per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato”.*

In relazione ai medesimi fatti, il Giudice dell'Udienza Preliminare, presso il Tribunale Militare di Verona, con sentenza n. 4/2015 del 21 gennaio 2015, pronunciata in seguito a giudizio abbreviato, lo aveva mandato assolto a norma dell'art. 530 cpv. c.p.p., in relazione ai reati di *“violata consegna aggravata”* e *“malversazione del portalettere”*, ritenendo che, stante la mancata prova del dolo, i fatti, pur ampiamente provati nella loro consistenza materiale, non costituissero reato.

Precisava, inoltre il Tribunale, che *“appare ... provata la materialità dei reati ascritti all'imputato: egli ha ritirato un plico che non avrebbe dovuto ritirare, con ciò contravvenendo alla*

*consegna; inoltre, il plico, venuto nella sua disponibilità, non è stato consegnato al destinatario, né gestito ritualmente, come si evince dal fatto che se ne è persa ogni traccia ed è andato perduto”.*

Concludeva, infine, che *“spicca nel caso di specie la gravità del danno subito dalla persona offesa, la quale, vincitrice di concorso, non ha potuto essere assunta secondo i tempi della procedura concorsuale”.*

Sulla base di tale pronuncia, acquisita dall’Amministrazione il 18 maggio 2015 (cfr. all. 1 e 6, prodotti dalla difesa erariale), in data 1° luglio 2015 veniva disposta l’inchiesta formale (all. 2), cui seguiva la lettera di contestazione degli addebiti ricevuta dall’interessato il 16 luglio 2015 (all. 5).

In esito all’inchiesta formale, in data 29 settembre 2015, era proposta la sospensione **disciplinare** di mesi due (all. 3), la quale veniva successivamente comminata con il decreto oggetto della presente impugnativa.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone quattro motivi (1. *Violazione del principio di legalità. Tardività del **procedimento disciplinare***; 2. *Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione*; 3. *Travisamento dei fatti ed illogica inferenza dalla sentenza penale del Tribunale Penale Militare di Verona*; 4. *Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Totale difetto di motivazione circa le modalità di determinazione della sanzione*), contestando talune violazioni procedurali, le circostanze poste alla base dell’addebito nonché la natura e l’entità della sanzione.

Si è costituito il Ministero della Difesa, che ha controdedotto nel merito delle singole censure.

2. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi proposti.

2.1 Con la prima censura, il ricorrente contesta l’inosservanza dei termini di avvio e di completamento delle fasi del **procedimento disciplinare**, ai sensi dell’art. 1392 del D. Lgs. n. 66 del 2010.

Sottolinea, al riguardo, di non possedere *“notizia certa della giornata in cui l’Amministrazione Militare ha avuto notizia della sentenza di assoluzione depositata dal*

*Tribunale Militare di Verona in data 3.2.2015 (irrevocabile il 16.3.2015)”, sostenendo che non sussisterebbe la prova del tempestivo avvio del **procedimento**.*

Deve essere precisato, in merito, che l’art. 1392 del D. Lgs. n. 66 del 2010, dispone che “1. il **procedimento disciplinare** di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

[...] 3. Il **procedimento disciplinare** di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

4. In ogni caso, il **procedimento disciplinare** si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”.

Alla luce della disposizione richiamata e della sequenza procedimentale, da essa prevista e regolata, va considerato, in relazione alla vicenda in esame, che:

- a. il testo integrale della sentenza penale n. 4/2015, è pervenuto nella sfera di conoscenza dell’Amministrazione il 18 maggio 2015, come attestato dalla corrispondente registrazione del protocollo (all. 1 e 6 – il riferimento è agli atti prodotti dalla difesa erariale);
- b. il **procedimento disciplinare** è stato avviato il 1° luglio 2015 (all. 2);
- c. la contestazione degli addebiti è stata notificata al ricorrente il 16 luglio 2015 (all. 5), ossia il cinquantanovesimo giorno successivo all’acquisizione della notizia dell’illecito **disciplinare** (a);
- d. la formulazione della proposta di sospensione **disciplinare** è quindi intervenuta il 29 settembre 2015 (all. 3), vale a dire il settantacinquesimo giorno dalla contestazione degli addebiti (c);

e. l'impugnato provvedimento di irrogazione della sanzione **disciplinare** è stato infine adottato il 24 dicembre 2015 (all. 4), ossia l'ottantaseiesimo giorno dalla proposta di sospensione (d) e il duecentoventesimo giorno dalla conoscenza della decisione dell'Autorità Giudiziaria (a).

Alla luce di tali riscontri fattuali, puntualmente comprovati dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale, si deve pertanto concludere che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'Amministrazione, nel corso del **procedimento disciplinare**, si è puntualmente attenuta alla rigida scansione prevista dall'art. 1392, D. Lgs. n. 66 del 2010.

Tale **procedimento**, infatti, risulta avviato, mediante la contestazione degli addebiti all'incolpato (c), entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza penale, pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale Penale Militare di Verona (art. 1392, comma 1). Si è inoltre concluso, con l'irrogazione della sanzione (e), entro duecentosettanta giorni dalla data di conoscenza integrale della decisione dell'Autorità Giudiziaria (art. 1392, comma 3 – cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5367 del 2015 e, in relazione al previgente art. 5, L. n. 97 del 2001, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4350 del 2015). Infine, tra ciascun atto della procedura non è comunque intercorso un termine pari o superiore a novanta giorni (art. 1392, comma 4).

Alla luce dei rilievi che precedono, la censura deve essere quindi respinta.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'eccesso di potere, per carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione, da cui risulterebbe viziato il decreto di irrogazione della sanzione, rilevando di non essere stato posto nella condizione di conoscere l'ordine di servizio, la cui violazione costituirebbe il presupposto fattuale dell'addebito elevatogli.

In merito, deve essere considerato che il provvedimento risulta congruamente motivato sulla base delle risultanze della sentenza penale, nel cui contesto è stato

evidenziato come le condotte addebitate (*violata consegna aggravata e malversazione del portalettere*) sussistano entrambe nella loro materialità e sotto il profilo, in particolare, della conoscenza, in capo al ricorrente, dell'ordine di servizio e della conseguente violazione delle consegne ricevute.

Osserva infatti sul punto il G.U.P. presso il Tribunale Penale Militare di Verona: *“le indagini svolte per chiarire l'accaduto hanno permesso di accertare che la lettera raccomandata, giunta all'ufficio postale di Gemona del Friuli, è stata indebitamente ritirata dall'imputato, il quale era incaricato quale addetto al nucleo posta del Reparto ma non era autorizzato a ritirare le raccomandate o assicurate destinate ai singoli militari in servizio ma solo la posta ordinaria e le raccomandate e assicurate destinate al Comando. Tanto risulta senza dubbio dall'apposizione della firma sull'avviso di ricevimento, chiaramente riconducibile all'imputato e dal fatto che, come risulta dagli ordini di servizio, quel giorno era lui il soggetto incaricato al ritiro della posta presso l'ufficio postale di Gemona.*

*L'imputato era a conoscenza del fatto che egli non era autorizzato a ritirare quel tipo di lettera, come emerge dalla testimonianza di ... egli ha ritirato un plico che non avrebbe dovuto ritirare, con ciò contravvenendo alle consegne; inoltre, il plico, venuto nella sua disponibilità, non è stato consegnato al destinatario né gestito ritualmente, come si evince dal fatto che se ne è persa ogni traccia ed è andato perduto”.*

La pronuncia assolutoria (resa peraltro secondo la formula dubitativa, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.) se, da un lato, esclude la sussistenza del dolo, dall'altro pone invece l'accento sulla piena consapevolezza, in capo al militare, dei limiti delle proprie consegne e dell'assenza di qualsiasi autorizzazione al ritiro della lettera, da questi acquisita e non consegnata all'interessato, così da rimarcare l'autonoma rilevanza del fatto a livello **disciplinare** in ragione della sua specifica punibilità a titolo di colpa, per l'inosservanza di disposizioni conosciute (o colpevolmente ignorate) e per essersi adottata una condotta del tutto negligente, con grave danno a carico di un collega e nocimento per il prestigio del Corpo.

2.3 Con il terzo motivo viene eccepito il travisamento dei fatti accertati nella sentenza del giudice penale.

Si afferma, nello specifico, che sarebbe stata addebitata al ricorrente l'appropriazione del plico ritirato e non consegnato al destinatario.

Tuttavia, la condotta appropriativa, in senso stretto, non risulterebbe effettivamente accertata a suo carico, in quanto egli non avrebbe tenuto per sé la corrispondenza non consegnata.

Anche tale censura è però infondata, in quanto tale condotta costituisce, in realtà, l'elemento costitutivo del reato di "*peculato e malversazione del portalettere*" (art. 217, c.p.m.p.), inequivocabilmente accertato, proprio in relazione all'elemento materiale, dalla sentenza penale richiamata nel provvedimento impugnato.

In proposito, si deve inoltre soggiungere che, ai fini dell'individuazione della violazione **disciplinare** e della conseguente irrogazione della sanzione, appare sufficiente l'attribuzione all'incolpato di un comportamento idoneo a determinare la distrazione del plico indirizzato al collega, indipendentemente da una sua eventuale dispersione, avvenuta successivamente alla condotta appropriativa.

Quest'ultima, a ben vedere, si perfeziona proprio nel momento in cui il comportamento dell'agente, investito delle mansioni di portalettere, abbia provocato la sottrazione della corrispondenza, distogliendola dalla legittima disponibilità dei destinatari, in spregio alle consegne ricevute.

Tale condotta, richiamata nell'ambito del **procedimento disciplinare**, appare dunque corrispondere al fatto accertato e qualificato dal Giudice dell'Udienza Preliminare, con sentenza divenuta irrevocabile, senza che possano pertanto ravvisarsi errori di percezioni o travisamenti di sorta.

Per le considerazioni anzidette, si deve quindi concludere che la contestazione elevata nei confronti del militare risulta, sotto il profilo in esame, del tutto sovrapponibile alle risultanze emerse nel giudizio penale.

La censura, pertanto, deve essere disattesa.

2.4 Con il quarto motivo, viene contestata la violazione dei principi di ragionevolezza e di gradualità della sanzione. Si sostiene, in merito, che il provvedimento afflittivo, concretamente irrogato, risulterebbe del tutto sproporzionato rispetto all'entità della violazione contestata.

La doglianza è infondata, dovendosi considerare in merito che:

- *“il carattere e la misura della sanzione inflitta dall'Amministrazione militare all'esito del **procedimento disciplinare** risale a una valutazione ampiamente discrezionale, soggetta all'apprezzamento del Giudice Amministrativo solo in caso di vizio del **procedimento**, travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1002 del 2013);
- *“nel **procedimento disciplinare** istruito a carico di un militare la valutazione si svolge con una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione sull'apprezzamento della gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi ai suoi organi in ordine alla valutazione dei fatti contestati, se non nei limiti in cui essa contenga un travisamento dei fatti, ovvero, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente sulla scorta del fatto che, in contrasto con gli ottimi precedenti di servizio, l'età, il grado e altri elementi del genere riferibili all'interessato, l'Amministrazione Militare avrebbe adottato una sanzione eccessivamente afflittiva nei confronti del ricorrente a fronte di una condotta non così grave da giustificarla”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6868 del 2010).

Alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali ricordati, va evidenziato che, nella presente vicenda, non si ravvisano vizi a carico del **procedimento** o dell'*iter* logico seguito dall'Amministrazione (travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza), tali da farne disattendere le valutazioni discrezionali, specie con riguardo alla tipologia e all'entità della sanzione irrogata, la quale, a ben vedere, si dimostra coerente sia con la particolare gravità del fatto (da considerare anche in relazione ai precedenti disciplinari rinvenuti nello stato di servizio), sia rispetto alle

conseguenze dannose che, a causa della condotta contestata, si sono prodotte a carico del collega, suo malgrado coinvolto, e dello stesso Corpo di appartenenza, di cui risultano lesi prestigio, immagine ed organizzazione.

Anche tale motivo, in conclusione, deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite a favore del Ministero della Difesa, che liquida nella misura di € 800,00, oltre ad oneri se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Oria Settesoldi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.